

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO
E DEI CRITERI PER LA GESTIONE
DEI
CENTRI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEI
E DEGLI
ALLOGGI PER PROFUGHI**

**ART. 1
(oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, disciplina i criteri di utilizzazione e di gestione dei centri e degli alloggi allestiti per accogliere i profughi provenienti dalla ex Jugoslavia.
2. L'organizzazione e la gestione dei centri e degli alloggi è finalizzata a garantire, in condizioni di piena sicurezza e di compatibilità con l'ambiente circostante, spazi e strutture adeguate ai nuclei di popolazioni profughe e in possesso di tutti i requisiti per fruire di tali benefici.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad individuare le modalità del concorso degli utenti alle spese per i consumi energetici ed al pagamento di una quota relativa all'utilizzo degli alloggi.
4. Ai fini del presente regolamento, ove il profugo non elegga diverso domicilio, il centro o l'alloggio sono da considerarsi come effettivo domicilio e come tale tutelato.

**ART. 2
(competenze)**

1. Nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dei criteri stabiliti dal presente regolamento, la gestione dei Centri di accoglienza temporanei o degli alloggi è affidata alla competenza dell'apposito Servizio, individuato con atto della Giunta Comunale.

**ART. 3
(accesso alle strutture - autorizzazioni)**

1. L'accesso alle strutture è consentito previa autorizzazione del Dirigente Responsabile intestata al richiedente, limitatamente agli spazi predisposti e attrezzati o negli appartamenti liberi;

2. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata dal richiedente mediante apposita modulistica, fornita di supporti linguistici tali da renderla comprensibile, e deve contenere, con riferimento a tutti i componenti del nucleo stesso, ogni elemento utile a consentire la valutazione e la verifica dei requisiti di cui al successivo art. 7, nonché l'esplicitazione della durata della permanenza.
3. Nell'autorizzazione deve essere indicata la durata dell'assegnazione, che viene concessa, di norma, per un anno e può essere rinnovata di anno in anno per un periodo massimo di ulteriori quattro anni. L'autorizzazione e le proroghe potranno essere concluse, con formale provvedimento solo per le persone in regola con i pagamenti e il cui comportamento non abbia violato le norme previste dal presente regolamento.
4. L'autorizzazione deve prevedere, nella sua parte dispositiva, l'esplicitazione delle regole di comportamento cui i componenti del nucleo familiare interessato devono attenersi, individuate dal successivo art. 11.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del Dirigente Responsabile, del possesso, da parte dei componenti del nucleo familiare interessato, di tutti i requisiti di cui al successivo art.7 per l'accesso alle strutture;
6. L'autorizzazione può essere negata, anche nelle seguenti ipotesi :
 - a) qualora nell'area si abbia comprovata carenza di spazi, tale da mettere a rischio la sicurezza dei nuclei risiedenti nell'area stessa;
 - b) qualora si valuti che l'inserimento del nucleo richiedente possa pregiudicare condizioni di pacifica convivenza nell'area sosta in relazione alla conoscenza, che il Dirigente abbia comunque acquisito, di comportamenti improntati al dispregio di regole di vita comunitaria.
7. L'autorizzazione non può essere mantenuta in capo all'intestatario originario qualora a carico dello stesso venga a verificarsi una delle seguenti situazioni :
 - a) esso sia stato sottoposto a condanna definitiva per reati commessi sul territorio italiano;
 - b) esso sia stato sottoposto a provvedimenti di interdizione.
8. Qualora siano accertate le condizioni ostative di cui al comma 7, nel nucleo familiare interessato deve essere individuato un altro soggetto cui sia possibile intestare l'autorizzazione, il quale dovrà sviluppare la procedura prevista dai commi precedenti.

ART. 4

(ammontare delle quote e relativo pagamento)

1. L'intestatario dell'autorizzazione deve corrispondere la quota forfetaria mensile relativa ai costi di funzionamento dei centri e degli appartamenti sostenuti dall'Amministrazione Comunale; il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni della notificazione.
2. In caso di mancato pagamento delle quote di contribuzione di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale adotta tutti i provvedimenti a rivalsa delle somme non corrisposte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 in caso di morosità.
3. L'ammontare della quota forfetaria è fissata in L. 250.000 mensili (Euro 129.115) per il primo anno, aumentando a L. 400.000 mensili (Euro 206.600) per il secondo e terzo anno, per raggiungere L. 500.000 mensili (Euro 258.229) per gli ultimi due anni, sempre che esistano le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'Amministrazione Comunale restituirà all'assegnatario quanto da questi versato nel corso dei primi due anni qualora presenti idonea documentazione, entro tre mesi dalla fine del secondo anno, attestante l'atto di acquisto di un appartamento o la stipulazione di un contratto di affitto a suo nome.

ART. 5 (pagamento utenze)

1. Qualora la strutturazione degli spazi consenta l'installazione di contatori singoli, l'intestatario dell'autorizzazione deve provvedere ad attivare regolari allacciamenti alle principali reti di utenza pubblica (gas, acqua, luce) per soddisfare le esigenze dei componenti del nucleo familiare.
2. Qualora gli allacciamenti possano essere realizzati solo a contatori generali con allaccio multiplo gestiti dall'Amministrazione Comunale, l'intestatario dell'autorizzazione è tenuto a rimborsare integralmente al Comune il valore effettivo dei consumi di utenze pubbliche, ripartendo il costo complessivo sostenuto fra tutti gli autorizzati (oppure gli intestatari autorizzati). La quota relativa alle utenze dovrà essere pagata entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
3. In caso di mancato pagamento delle utenze l'Amministrazione Comunale provvederà a sospendere l'allacciamento sino all'estinzione del debito.

ART. 6 (conoscenza del regolamento)

1. Contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, il Direttore consegna all'intestatario una copia del presente regolamento e delle disposizioni integrative eventuali, a titolo di informativa, eventualmente tradotti in lingua di facile comprensione per i componenti del nucleo.
2. Nelle relazioni con i componenti dei nuclei familiari profughi assegnatari, gli operatori dell'Amministrazione Comunale assumono come presupposto la necessaria conoscenza, da parte degli stessi, delle suddette disposizioni regolamentari.

ART. 7
(requisiti per ottenere l'autorizzazione)

1. Per poter accedere ai Centri ed agli appartamenti per il ricovero dei profughi del Comune di Bologna, il nucleo familiare per il quale è presentata istanza per l'autorizzazione alla permanenza deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi :
 - a) possesso di regolare permesso di soggiorno da parte del richiedente e dei componenti adulti del nucleo familiare;
 - b) insussistenza delle situazioni comportanti in passato l'emissione di provvedimenti amministrativi sanzionatori a carico, relativi alla pronuncia della decadenza da autorizzazioni del Comune di Bologna;
 - c) non essere proprietario o affittuario di altro alloggio sul territorio italiano;
 - d) insussistenza, a carico dell'intestatario, di condanne in via definitiva per reati.
2. Le verifiche circa la sussistenza dei requisiti, nonché delle posizioni dei singoli componenti del nucleo familiare interessato sono condotte d'ufficio dal Dirigente del Servizio competente alla gestione dei centri di accoglienza temporanei e degli alloggi.

ART. 8
(riunificazione dei nuclei familiari)

1. Qualora sussistono esigenze relative alla riunificazione di singoli soggetti o di gruppi al nucleo familiare, l'intestatario dell'autorizzazione attiva presso il Servizio, appositamente procedura per l'integrazione del provvedimento di autorizzazione, fermo restando la verifica per i soggetti che si associano al nucleo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7.
2. Nel valutare le richieste di integrazione dell'autorizzazione per le situazioni di cui al comma 1, il Dirigente deve tenere in considerazione, oltre all'esigenza di assicurare riunificazioni al nucleo familiare, i seguenti elementi :

- a) gli effetti positivi di tale provvedimento per eventuali minori interessati;
- b) la compatibilità con gli spazi interessati e le possibili soluzioni per una collocazione alternativa dell'intero nucleo familiare.

ART. 9

(presenza di minori con situazione familiare non accertabile)

1. Qualora in sede di verifica delle posizioni dei singoli componenti del nucleo familiare profugo interessato siano evidenziati elementi o situazioni per le quali non sia possibile trarre la certezza circa la situazione giuridica di eventuali soggetti di minore età aggregati al nucleo stesso, il Servizio provvede alla tempestiva comunicazione del loro nominativo, delle loro fotografie e degli altri segni caratteristici al competente Servizio Sociale dell'A.S.L., nonché, quando dovuto, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
2. Il Dirigente avvalendosi dei Servizi preposti verifica le condizioni igienico sanitarie dei minori comunque presenti nel campo provvedendo a far eseguire le vaccinazioni obbligatorie, da comprovarsi mediante la prescritta documentazione in materia e tutti gli altri interventi ritenuti necessari.

ART. 10

(interruzione della permanenza)

1. Qualora il nucleo familiare autorizzato alla permanenza si allontani per un periodo continuativo superiore a quindici giorni, deve darne comunicazione al Servizio.
2. L'assenza ingiustificata oltre i quindici giorni fa decadere automaticamente l'autorizzazione all'assegnazione degli spazi nelle predette strutture comunali.
3. Il mancato preavviso o l'accertata assenza ingiustificata superiore ai quindici giorni comportano l'automatico decadimento dell'autorizzazione. In presenza della necessità di rientrare nella disponibilità degli spazi, il Dirigente può, con propria ordinanza, disporre la rimozione del materiale e delle suppellettili abbandonati, anche se non è ancora scaduto il periodo autorizzato.

ART. 11

(regole di comportamento in relazione alla permanenza all'interno delle strutture)

1. Ogni nucleo autorizzato è responsabile del corretto utilizzo della struttura assegnata e tutti i componenti si devono attenere alle regole di comportamento come di seguito specificate :

- a) mantenere in condizioni igieniche tollerabili la propria struttura, le zone circostanti, gli spazi comuni e i servizi igienici;
- b) custodire e curare gli animali domestici secondo le norme sanitarie vigenti, con soddisfazione degli adempimenti relativi alle vaccinazioni obbligatorie, da comprovarsi mediante la prescritta documentazione in materia. (libretto sanitario dell'animale);
- c) la celebrazione di feste di particolare importanza, tali da richiamare negli spazi un consistente numero di persone oltre agli ospiti autorizzati, deve essere previamente comunicata al Dirigente del Servizio ed autorizzata dallo stesso;
- d) obbligo di usare i cassonetti per il deposito dei rifiuti, ferme restando le disposizioni in materia di RSU;
- e) farsi carico della pulizia delle parti comuni secondo i programmi formulati dal gestore;
- f) utilizzare gli impianti elettrici e quelli tecnici nel più rigoroso rispetto delle normative di sicurezza vigenti; nel caso di interventi modificativi, il gestore provvede a ripristinare la situazione precedente con intervento di personale specializzato e con spese a carico dell'assegnatario.

2. I componenti del nucleo familiare autorizzato, devono inoltre attenersi alle seguenti disposizioni per le quali è fatto divieto :

- a) ospitare più di dieci giorni persone estranee al nucleo autorizzato, senza espressa autorizzazione del Dirigente, fatto salvo il soddisfacimento di eventuali ulteriori obblighi di legge in merito;
- b) custodire animali diversi da quelli domestici, secondo la legge e gli usi consentiti, anche in relazione alla localizzazione territoriale di ogni singola struttura;
- c) costruire manufatti o opere che modificano la struttura degli spazi;
- d) abbandonare bombole o altri materiali infiammabili o esplosivi e in generale ogni materiale pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni in materia di RSU e di rifiuti speciali;
- e) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.
- f) produrre rumori o altri fattori di grave disturbo al vicinato o agli altri ospiti delle strutture;
- g) manomettere, anche per semplice iniziativa personale finalizzata alla manutenzione immediata, gli impianti tecnici fissi degli spazi e di allacciamento alle utenze.

3. Il comportamento dei componenti dei nuclei familiari residenti nelle strutture deve essere comunque improntato al rispetto delle normali regole di pacifica e civile convivenza.

4. Qualora un componente di un nucleo familiare autorizzato tenga comportamenti o compia atti che possano causare allarme sociale, il Servizio si attiva per affiancare tale persona con operatori specializzati, restando comunque salve le azioni da intraprendersi presso altri Settori del Comune, presso altre Amministrazioni o presso l'Autorità Giudiziaria in ragione della natura del comportamento o dell'atto e della sua configurazione come fattispecie di illecito amministrativo o penale.

ART. 12
(tessere identificative)

1. L'Amministrazione Comunale dota i componenti dei nuclei familiari autorizzati di tessere identificative per l'accesso alle strutture.

ART. 13
(violazioni del regolamento e decadenza delle autorizzazioni)

1. Qualora uno o più componenti del nucleo familiare assegnatario dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3 adottino comportamenti o compiano azioni in violazione delle disposizioni del presente regolamento, l'accertata rilevazione di tali violazioni comporta la decadenza dall'autorizzazione, lasciata alla valutazione del Dirigente.
2. L'accertamento delle violazioni è a cura del Dirigente del Servizio, che si può avvalere per questo dei Settori e Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. La decadenza dell'autorizzazione è comunicata all'intestatario della stessa dal Dirigente, il quale contestualmente dispone l'allontanamento del nucleo.
4. Ai fini dell'attuazione della procedura di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si intendono per violazioni del regolamento:
 - a) violazioni del presente regolamento e in particolare delle disposizioni di cui al precedente art. 11 (regole dei comportamenti), comunque comportanti turbative rilevanti alla pacifica e civile convivenza o rischiose per la sicurezza e la salute degli altri residenti nelle strutture;
 - b) tre mesi di morosità nel pagamento delle quote di contribuzione, salvo qualora sussistano particolari condizioni di bisogno, valutate da parte del competente Servizio Sociale di Quartiere;
 - c) occupazione abusiva di spazi ulteriori rispetto a quelli concessi;

- d) proposte di borse lavoro e a loro rifiuto allontanamento, perdurante condizioni di disoccupazione anche in presenza di proposte di percorsi di inserimento lavorativo avviati dall'Amministrazione;
- e) mancata frequenza scolastica, per i minori obbligati senza giustificato motivo.

ART. 14

(misure per favorire l'autonomia e l'integrazione nel tessuto sociale)

1. L'Amministrazione Comunale definisce per i soggetti richiedenti l'inserimento nei Centri o negli appartamenti dei percorsi di integrazione sociale, finalizzati all'emancipazione degli stessi e ad assicurare loro adeguate condizioni per la permanenza sul territorio dello Stato, in coerenza con i principi richiamati dall'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998.
2. Il rifiuto a proseguire il percorso di integrazione sociale o l'estromissione dallo stesso a seguito di valutazione negativa o di eventi incidenti sulla situazione giuridica del richiedente comporta per il medesimo la contemporanea decadenza dall'autorizzazione alla permanenza nel Centro o nell'appartamento di accoglienza.
3. Nell'ambito dei percorsi di integrazione sociale, l'Amministrazione Comunale ritiene quali elementi indispensabili per il buon esito degli stessi :
 - a) l'attività lavorativa, intesa quale presupposto fondamentale per il raggiungimento dell'autonomia da parte dei soggetti interessati;
 - b) l'apprendimento della lingua italiana da parte dei soggetti interessati.
4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 3, l'Amministrazione Comunale :
 - a) ricerca e favorisce soluzioni di avviamento e transizione al lavoro;
 - b) per facilitare l'apprendimento organizza corsi di insegnamento della lingua in giorni ed orari compatibili con le esigenze lavorative degli stessi.
5. I processi soggettivi di sviluppo dei percorsi di integrazione sociale di cui al precedente comma 1 sono oggetto di specifica valutazione da parte del Dirigente che si avvarrà di relazioni fornite dagli operatori sociali del Servizio.
6. Nella valutazione di cui al precedente comma 5 devono essere analizzati i progressi compiuti dal soggetto interessato oppure evidenziati i problemi dello stesso in relazione allo sviluppo del percorso. Qualora siano rilevati elementi

dimostrativi della volontà dell'interessato di non sviluppare i processi di integrazione sociale od azioni o omissioni con essi gravemente confliggenti, ivi compresi il rifiuto di opportunità lavorative o di specifiche soluzioni proposte per l'interazione sociale e linguistica, viene disposta per lo stesso l'estromissione dal programma assistenziale e conseguentemente dal Centro o dall'appartamento di accoglienza, qualora gli elementi rilevati dimostrino il chiaro intento dello stesso di non accettare l'assistenza dell'Amministrazione.

7. L'Amministrazione Comunale, mediante le sue articolazioni organizzative competenti per territorio, offre, in relazione alle proprie attribuzioni in ambito sociale, alle persone autorizzate dei Centri temporanei e degli alloggi le stesse opportunità di socializzazione e di accesso ai servizi che sono previsti per i residenti.

ART. 15

(criteri generali per la gestione dei centri accoglienza)

- 1- La gestione degli spazi e i controlli sul rispetto delle regole di civile convivenza da parte degli ospiti sono garantite dal Servizio direttamente attraverso proprio personale oppure con convenzioni esterne.
- 2- Il personale del Servizio può richiedere l'assistenza della Polizia Municipale o delle Forze di Polizia per accedere alle strutture, in presenza di convivenza perturbate o di fenomeni di turbativa. Il Corpo di Polizia Municipale assolve a tale funzione come previsto dall'art. 4 L.R. 22/01/1988 n° 3.
- 3- Il Dirigente può disporre, la rimozione forzosa di materiale abbandonato nel campo, quando tale materiale costituisca pericolo per gli assegnatari e quando possa nuocere gravemente al decoro e alla pulizia dell'insediamento. Qualora non si individui il soggetto che ha abbandonato il materiale, le spese di rimozione vanno ad accrescere le spese di gestione delle strutture e ripartite fra gli assegnatari.